RICHIESTA DEL SERVIZIO ASSISTED REPORTINGLa presente Richiesta di Servizi debitamente compilata e sottoscritta digitalmente va inviata a: ccp-membership@euronext.com

Dati del Cliente	•					
Denominazione	Sociale			(di	seguito,	il "Cliente ")
con sede	legale	in				
BIC				CED		
Indirizzo				CAP		
Partita IVA			Cod.	Fiscale		
Telefono		PEC	(se esistente)			
Nome e Cog	nome del f	Rappresentante	e Legale			
		., ,				
Dati per la fatt			e diversi dai Dat	ti del Cliente)		
Denominazione	Socia	le				
con sede	3					
Indirizzo				CAP		
Partita IVA			Cod.	Fiscale		
Telefono						
Referente	Amministra	itivo				
Con la sottoscriz Garanzia S.p.A. condizioni di seg	(di seguito, "					
Corrispettivo Ser	vizio ASSISTED	REPORTING				
Il Cliente corrisp dettagliato nell'A genti.						
L'importo del ca attivazione del S (gennaio, aprile,	ervizio ASSIST	ED REPORTING				
Il Cliente provve data di ricevimer					ltre 30 (tren	ta) giorni dalla
Il Cliente richied seguente referer			(userID e passv	word) per il Se	rvizio Assist	ed Reporting al
Dati del Refere	nte Operativo					
Nome e	Cognome					
Carica ricop	erta in	azienda				
Indirizzo				CAP		
Telefono		PE	EC (se esiste	nte)		

.....

Cellulare

e-mail

Disciplina applicabile

La Richiesta di Servizi verrà perfezionata a seguito dell'accettazione di Euronext Clearing mediante invio di comunicazione scritta al Cliente, contenente altresì l'indicazione della data di attivazione del Servizio ASSISTED REPORTING.

La presente Richiesta di Servizi e i rapporti giuridici che ne derivano si intendono disciplinati, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dalle Condizioni Generali Applicabili al Servizio Assisted Reporting e dai relativi Allegati, che il Cliente stesso dichiara di ben conoscere ed accettare.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la normativa vigente in materia di privacy (decreto legislativo No. 196/2003 modificato dal Regolamento dell'Unione Europea No. 2016/679) si applica solo ai dati personali.

Il Cliente dichiara di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito della Società Fornitrice del Servizio nella sezione: Chi siamo/Dati legali/Privacy.

Il Cliente, letta l'informativa privacy fornita dalla Società Fornitrice del Servizio in qualità di titolare del trattamento, dichiara di aver messo a disposizione del Referente Operativo e dei propri dipendenti e/o incaricati i cui dati personali sono indicati nella presente Richiesta di Servizio o nell' area riservata del sito internet della Società Fornitrice del Servizio, l'informativa privacy.

(Luogo e Data)	(Firma del Rappresentante Legale)
(Nome e cognome)	<u> </u>
disposizioni delle Condizioni Generali a (Obblighi del Cliente), art. 4 (Durata	oli 1341 e 1342 c.c., il Cliente accetta espressamente le seguenti oplicabili ai Servizi ASSISTED REPORTING: art. 1 (Oggetto), art. 3 e recesso), art. 5 (Corrispettivo), art. 6 (Responsabilità), art. 9 le e clausola compromissoria) e art. 11 (Clausole Generali).
(Luogo e Data)	(Firma del Rappresentante Legale)
(Nome e cognome)	<u> </u>

CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI AL SERVIZIO ASSISTED REPORTING

- Edizione ottobre 2023 -

1. - OGGETTO

- 1.1 L'oggetto del Contratto è la fornitura da parte di Euronext Clearing del servizio "Servizio Assisted Reporting", consistente (i) nell'acquisizione, l'elaborazione, gestione, registrazione, custodia dei Dati EMIR IDEM e (ii) nella successiva trasmissione dei Dati EMIR (come definiti all'art. 1.2) al Cliente, secondo le modalità, formato e tempistica indicati nell'Allegato
- 1.2 Ai fini e per gli effetti del presente Contratto:
 - (a) per Dati EMIR IDEM si intendono i dati inerenti alla operatività del Cliente in derivati negoziati nel mercato regolamentato IDEM organizzato e gestito da Borsa Italiana che siano oggetto dell'obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 (di seguito, I"EMIR"), del Regolamento Delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 e del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione del 19 dicembre 2012 e le successive modifiche (di seguito, complessivamente, i "Regolamenti");
- 1.3 La prestazione del Servizio Assisted Reporting è disciplinata dalla Richiesta di Servizi, dalle presenti Condizioni Generali e dai seguenti Allegati: Allegato 1 Codice LEI Cliente e codice LEI dei terzi per conto dei quali il Cliente opera, Allegato 2 Descrizione Servizio ASSISTED RE-PORTING, Allegato 3 Pricing, Allegato 4 Tracciabilità (di seguito, complessivamente, gli "Allegati"), che complessivamente costituiscono il presente contratto (il Contratto"). Nel presente Contratto Euronext Clearing e il Cliente sono complessivamente definiti le "Parti".
- 1.4 Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Cliente riceve comunicazione scritta, da parte di Euronext Clearing, dell'accettazione della Richiesta di Servizi con indicazione della data di attivazione del Servizio ASSI-STED REPORTING.
- Euronext Clearing potrà modificare di volta in volta la configurazione del Servizio Assisted Reporting e/o le modalità tecniche, funzionali, amministrative e operative di prestazione del Servizio o le previsioni contrattuali Assisted Reporting per effetto di modifiche o integrazioni delle disposizioni regolamentari e/o tecniche dell'Autorità di Vigilanza, dei mercati italiani e/o esteri, dei servizi di Euronext Clearing, dell'intervenuta indisponibilità e/o modifica dei sistemi e degli apparati forniti da terzi, ovvero sulla scorta dell'evoluzione tecnica. Euronext Clearing si impegna a comunicare al Cliente la decisione di procedere a tali modifiche o integrazioni con almeno 30 (trenta) giorni di calendario di preavviso rispetto all'entrata in vigore delle stesse, salvo il caso in cui le modifiche o integrazioni derivino dalla necessità di adeguarsi a disposizioni di legge o di regolamento. In presenza di modifiche o integrazioni di cui al presente comma, il Cliente avrà la facoltà di recedere dal Contratto mediante invio di comunicazione scritta a Euronext Clearing entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'entrata in vigore delle nuove modifiche o integrazioni.
- 1.6 Il Cliente prende atto e accetta che Euronext Clearing ha facoltà di avvalersi, per la prestazione del Servizio Assisted Reporting, di soggetti terzi, restando inteso che in ogni caso il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Cliente e Euronext Clearing.
- 1.7 Il Cliente potrà, attraverso il Servizio Assisted Reporting, ricevere i flussi standard ISO 20022 per soddisfare il proprio obbligo di reporting ai sensi dell'EMIR.

1.8 I concetti, le idee, il know-how, le tecniche, le innovazioni, le metodologie sviluppati da Euronext Clearing nel corso o in relazione al presente Contratto sono da intendersi di proprietà esclusiva di Euronext Clearing. Tutti i diritti, ivi compresi se del caso i diritti di proprietà sull'eventuale infrastruttura tecnologica fornita da Euronext Clearing e sul software utilizzato per la prestazione del Servizio ASSISTED REPORTING, messi a disposizione del Cliente ai sensi del presente Contratto, restano in capo a Euronext Clearing.

2. - OBBLIGHI E PRESTAZIONI DI Euronext Clearing

- 2.1 Il Servizio Assisted Reporting viene prestato da Euronext Clearing in conformità alle Condizioni Generali e ai relativi Allegati.
- 2.2 Euronext Clearing effettua le prestazioni che a essa fanno carico, secondo gli standard dell'arte e della tecnologia con ogni cura e diligenza professionale e in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili, nel rispetto dei livelli di servizio indicati negli Allegati.
- 2.3 In caso di interruzioni totali o parziali, sospensioni, ritardi o malfunzionamenti nella erogazione e nell'utilizzo del Servizio Assisted Reporting, Euronext Clearing si impegna a informare immediatamente il Cliente. In tali casi, Euronext Clearing si adopererà per porre in essere quanto occorrente al fine di superare gli inconvenienti, per consentire il rapido ripristino del Servizio ASSISTED REPORTING.
- 2.4 Ai fini della fruizione del Servizio Assisted Reporting, Euronext Clearing fornisce al Referente Operativo del Cliente, indicato nella Richiesta di Servizi i codici di accesso (di seguito, i "Codici") secondo le modalità indicate negli Allegati.
- 2.5 Ai fini di cui ai commi precedenti, Euronext Clearing garantisce di:
 - a) essere proprietaria o di avere valido titolo sui beni materiali ed immateriali utilizzati per la prestazione del Servizio Assited Reporting e che detti beni sono liberi da pretese di terzi;
 - possedere tutta la tecnologia, l'esperienza, il personale adeguatamente qualificato e gli strumenti informatici necessari ed idonei per la prestazione del Servizio Assisted Reporting;
 - c) aver posto in essere idonee soluzioni tecnicoorganizzative per la protezione dei Dati EMIR e/o dei documenti e informazioni veicolati e/o creati attraverso il Servizio Assisted Reporting, al fine di evitare elaborazioni, estrapolazioni e/o utilizzi da parte di terzi di tali dati e/o dei documenti e informazioni.
- 2.6 Fermo restando quanto previsto dall'3.2 lett. b) ed e), qualora una Parte venisse a conoscenza dell'esistenza di errori rilevanti nei Dati EMIR riportati nella segnalazione trasmessa al Cliente, questa sarà tenuta a informare tempestivamente l'altra Parte ed entrambe le Parti collaboreranno in buona fede al fine di eliminare l'errore nei Dati EMIR.
- 2.7 Qualora Euronext Clearing non consegni i Dati EMIR nel rispetto della tempistica di cui all'art. 9 dell'EMIR, Euronext Clearing dovrà darne notizia tempestivamente al Cliente.

3. - OBBLIGHI DEL CLIENTE

.1 Il Cliente prende atto che rientra nella sua esclusiva responsabilità, e sarà a suo esclusivo costo, la realizzazione di tutte le attività necessarie per la connessione delle proprie apparecchiature (hardware e software) con le piattaforme di hardware e di software di base e applicativo necessario alla fruizione del Servizio Assisted Reporting, in conformità alle specifiche indicate negli Allegati e a quanto comunicato di tempo in tempo da Euronext Clearing, nonché la manutenzione delle suddette apparecchiature.

- 3.2 Il Cliente si impegna a:
 - a) comunicare a Euronext Clearing il proprio codice identificativo "Legal Entity Identifier" (di seguito, "LEI") e il codice LEI dei terzi per conto dei quali opera attraverso l'apposito form allegato al presente Contratto sub Allegato 1;
 - verificare la correttezza dei Dati EMIR IDEM ed eventualmente, se necessario, integrare gli stessi al fine del rispetto delle previsioni regolamentari;
 - c) provvedere all'immediata rettifica dei Dati EMIR e delle informazioni inviate tramite il Servizio Assisted Reporting, in caso di errori o incongruenze nei dati e nelle informazioni stesse trasmesse dal Cliente, ovvero qualora il Servizio Assisted Reporting stesso identificasse detti errori o incongruenze nei dati e nelle informazioni trasmesse dal Cliente;
 - d) informare immediatamente Euronext Clearing di eventuali interruzioni totali o parziali, sospensioni, ritardi o malfunzionamenti nella erogazione e nell'utilizzo del Servizio Assisted Reporting, fermo restando quanto previsto all'art. 6;
 - e) utilizzare i Codici assegnati esclusivamente per accedere al Servizio Assisted Reporting; custodire i Codici con la massima riservatezza e diligenza e non comunicare o cedere a terzi i Codici, neppure temporaneamente. Il Cliente è unico responsabile della custodia e/o corretto utilizzo dei Codici e risponde del loro indebito uso da chiunque operato anche se in conseguenza di smarrimento e/o furto, nonché di ogni conseguenza che possa derivare dall'uso non autorizzato del o dei profili utente abilitato/i. Il Cliente si obbliga a comunicare tempestivamente, via posta elettronica, a Euronext Clearing l'eventuale furto, perdita o smarrimento dei Codici e a chiedere prontamente la disabilitazione della password e l'attribuzione di una nuova password in tutti i casi in cui abbia motivo di ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio:
 - riconoscere come propria qualsiasi comunicazione effettuata attraverso il Servizio Assisted Reporting dai soggetti a ciò autorizzati e manlevare Euronext Clearing da responsabilità in caso di comunicazione effettuata da soggetti non autorizzati mediante l'utilizzo dei Codici assegnati al Cliente;
 - g) utilizzare i software di base e applicativi inerenti al Servizio Assisted Reporting, concessi in licenza e/o sub-licenza al Cliente da Euronext Clearing, la relativa documentazione, nonché, più in generale, il Servizio stesso e i relativi Dati EMIR, esclusivamente per le finalità proprie del medesimo Servizio Assisted Reporting;
 - rispettare i diritti di proprietà di Euronext Clearing e degli altri legittimi titolari di diritti sui sistemi e/o sugli apparati forniti da Euronext Clearing ai sensi del Contratto e sulla relativa documentazione;
 - richiedere il consenso scritto di Euronext Clearing in caso di comunicazione di carattere commerciale a terzi, ivi inclusi i Clienti e i media, inerente al Servizio Assisted Reporting e nel caso in cui intenda fare utilizzo di marchi e loghi di proprietà di Euronext Clearing altre o di società appartenenti al gruppo Euronext. Le Parti concorderanno eventuali iniziative comuni di marketing inerenti al Servizio Assisted Reporting;
 - comunicare tempestivamente a Euronext Clearing il venir meno dei requisiti occorrenti per la fruizione del Servizio Assisted Reporting, nonché ogni modifica di quanto contenuto nella Richiesta di Servizi;
 - k) utilizzare il Servizio Assisted Reporting nel rispetto delle presenti Condizioni Generali, nonché degli Allegati e delle comunicazioni di tempo in tempo ricevute da Euronext Clearing, nonché in conformità al-

- le disposizioni dell'EMIR e di ogni altra norma di legge o regolamentare applicabile in materia;
- non trasmettere a terzi, siano essi soggetti delegati ovvero repertori di dati sulle negoziazioni di cui all'EMIR, i dati EMIR, salvo diverso accordo scritto delle Parti;
- m) comunicare tempestivamente a Euronext Clearing ogni successiva sostituzione del proprio Referente Operativo ovvero ogni cambiamento di indirizzo di quest'ultimo.
- 3.3 Resta inteso tra le Parti che il Cliente mantiene la titolarità dei dati e delle informazioni forniti tramite il Servizio Assisted Reporting.
- 3.4 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 3.4, il Cliente autorizza Euronext Clearing a utilizzare i Dati EMIR per prestare il Servizio Assisted Reporting o ulteriori servizi che verranno in genere sviluppati e offerti da Euronext Clearing e/o da altre società del gruppo Euronext a cui Euronext Clearing appartiene.

4. - DURATA E RECESSO

- 4.1 Il presente Contratto ha validità di 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione del Servizio Assisted Reporting indicata nella lettera di accettazione.
- 4.2 Impregiudicato quanto previsto al paragrafo precedente, Il Contratto si intende automaticamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi da una Parte all'altra Parte mediante raccomandata A.R. con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni di calendario di anticipo rispetto alla data di scadenza del contratto.
- 4.3 Euronext Clearing avrà la facoltà di risolvere il Contratto con le modalità di cui all'articolo 1456 del codice civile in caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3.
- 4.4 Il Contratto verrà meno automaticamente, senza necessità di preavviso, in caso di fallimento, ovvero assoggettamento di una delle Parti ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso in cui venga meno l'autorizzazione delle Autorità di vigilanza all'esercizio dei servizi di compensazione e garanzia.
- 4.5 Le Parti convengono che a seguito dello scioglimento del Contratto, per qualsiasi motivo, le disposizioni di cui agli artt. 6, 8 e 10 rimarranno in vigore tra le Parti.
- 4.6 Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto o rimedio al quale una Parte abbia titolo in base a questo Contratto, o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.

5. - CORRISPETTIVO

- 5.1 A fronte della prestazione del Servizio ASSISTED REPOR-TING, il Cliente corrisponde a Euronext Clearing il corrispettivo calcolato nei termini e secondo le modalità previste nell'Allegato 3 e nella Richiesta di Servizi.
- 5.2 Euronext Clearing potrà modificare i corrispettivi del Servizio Assisted Reporting dandone comunicazione scritta al Cliente con preavviso di 60 (sessanta) giorni di calendario rispetto alla data di entrata in vigore dei nuovi corrispettivi. In tal caso il Cliente potrà recedere dal Contratto mediante invio di comunicazione scritta a Euronext Clearing entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dalla comunicazione della modifica dell'importo dei corrispettivi.
- 5.3 Fatta salva la facoltà di ripetere l'eventuale indebito con successiva e autonoma azione, il Cliente non può opporre eccezioni di sorta, anche qualora si verifichino interruzioni o sospensioni nella prestazione del Servizio Assisted Reporting, al fine di evitare o ritardare il pagamento dei corrispettivi dovuti.

6. - RESPONSABILITA'

- 6.1 Il Cliente è il solo soggetto responsabile in relazione alla trasmissione di tutti i dati soggetti all'obbligo di reportistica ai sensi dei Regolamenti nel rispetto delle modalità e della tempistica dagli stessi indicata al Cliente.
- 6.2 La responsabilità di Euronext Clearing sussiste, per qualsiasi titolo derivante dal presente Contratto, solo per danni che siano conseguenza immediata e diretta di comportamenti imputabili a dolo o colpa grave. Fermo restando quanto previsto all'art. 1229 cod .civ. la responsabilità complessiva di Euronext Clearing derivante dal presente Contratto a qualsivoglia titolo è limitata a un importo pari al corrispettivo pagato dal Cliente a Euronext Clearing per il Servizio Assisted Reporting nei dodici mesi precedenti alla data del verificarsi dell'evento di danno.
- 6.3 Il Cliente è tenuto a far pervenire a Euronext Clearing, una denuncia a pena di decadenza, entro 10 (dieci) giorni di calendario dal giorno in cui ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza relativa al prodursi di eventi dannosi che ritenga risarcibili da parte di Euronext Clearing. La denuncia contiene la precisa indicazione del tempo e delle circostanze nelle quali si è manifestato l'evento dannoso, nonché una stima dei danni prodotti. La relativa documentazione di supporto, anche in ordine alla quantificazione del danno subito e delle conseguenze pretese, deve pervenire a Euronext Clearing entro 20 (venti) giorni di calendario decorrenti dalla scadenza del predetto termine.
- 6.4 Ferma restando l'eventuale responsabilità di Euronext Clearing nei confronti del Cliente, il Cliente (i) manleva fin d'ora Euronext Clearing, per il caso di richieste di risarcimento conseguenti ad azioni di terzi, da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata per fatti o atti inerenti alla esecuzione ovvero all'attività oggetto del Contratto, autorizzando Euronext Clearing medesima a chiamarlo in causa per farsi dallo stesso garantire ai sensi dell'art. 106 del codice di procedura civile; e (ii) sarà altresì tenuto a manlevare e tenere indenne Euronext Clearing ed i suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori da qualsiasi passività, costo o spesa che questa dovesse sostenere in relazione a qualsiasi informazione fornita dal Cliente a Euronext Clearing, tra cui quelle riportate nei Dati EMIR.
- Le Parti convengono che non sussiste alcuna responsabilità per inadempimento agli obblighi derivanti dal Contratto nel caso in cui tale inadempimento tragga origine da cause non imputabili alla Parte inadempiente, fra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelle derivanti da perdita di opportunità di affari, da perdita di clientela o di dati o dal mancato conseguimento di utili, quelle dipendenti da guerre, sommosse, attacchi terroristici, terremoti, inondazioni, incendi, o altre cause di forza maggiore, da scioperi a livello nazionale o locale (anche aziendali), da interruzioni nella erogazione di energia elettrica, ovvero interruzioni e/o malfunzionamento del servizio di trasporto dei dati elettronici dovuti a guasti delle linee di trasmissione dati quando tali interruzioni e/o malfunzionamenti siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi, nonché da impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni legislative o amministrative oppure da provvedimenti amministrativi od atti di natura giudiziaria.

7. - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

- 7.1 Ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente Contratto verrà effettuata per iscritto per lettera raccomandata A.R. o a mezzo corriere o via PEC ai seguenti indirizzi, ovvero a quelli successivamente comunicati da una Parte all'altra Parte a:
 - Cliente: agli indirizzi di cui alla Richiesta di Servizi;
 - Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.

Via Tomacelli, 146 Roma

PEC: ccg@pec.ccg.it

7.2 Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo corriere) o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio (se effettuate mediante PEC). Per l'ordinaria corrispondenza di carattere tecnico-operativo le Parti accettano l'utilizzo della posta elettronica. In tal caso le comunicazioni tecnico-operative verranno effettuate dal Referente Operativo del Cliente indicato nella Richiesta di Servizi a Euronext Clearing all'indirizzo: ccp-membership@euronext.com.

8. - RISERVATEZZA

- 8.1 Ognuna delle Parti, dato atto del grado di confidenzialità delle informazioni, della documentazione in genere inerente ai Dati EMIR e, in generale, al Servizio ASSISTED REPORTING, garantisce all'altra, per il periodo di durata del Contratto, nonché successivamente alla data di recesso, risoluzione o cessazione di efficacia del Contratto stesso per qualsivoglia motivo, che tutte le informazioni e la documentazione in generale acquisite in relazione all'esecuzione del Contratto saranno trattate in maniera confidenziale, nonché che verranno utilizzati adeguati livelli di sicurezza fisica e logica in termini di riservatezza e integrità, al fine di prevenire utilizzi non autorizzati delle infrastrutture.
- 8.2 Impregiudicato quanto previsto all'articolo 3.3, l'obbligo di cui al precedente comma non impedisce la comunicazione o diffusione dei suddetti dati e informazioni nei casi in cui ciò sia richiesto da autorità di vigilanza, amministrative e/o giudiziarie, ovvero ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

9. - TRACCIABILITA'

- 9.1 Il Cliente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna, a comunicare a Euronext Clearing tramite l'Allegato 4 il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP), ove non vi abbia già provveduto e se non risulta necessario inviare altri codici CIG e/o CUP.
- 9.2 In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Euronext Clearing comunicherà al Cliente:
 - (i) gli estremi identificativi dei conti correnti o dei sistemi di pagamento da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i corrispettivi pagati dal Cliente ai sensi del presente Contratto;
 - (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti o sistemi di pagamento già in uso, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dal Cliente). Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata al Cliente entro 7 (sette) giorni.
- 9.3 Il Cliente, nel caso di sistemi di pagamento che prevedo no un addebito diretto sul conto del cliente, comunicherà a Euronext Clearing gli estremi del conto sul quale sarà addebitato il corrispettivo da parte di Euronext Clearing stessa.
- Resta inteso che, fatte salve eventuali deroghe ed esenzioni parziali alla normativa di cui alla L. 136/2010, il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari (ad esempio, bonifico bancario o postale) e il mancato adempimento di qualunque altro Obbligo di Tracciabilità, costituiscono causa di risoluzione del presente Contratto.
- 9.5 Euronext Clearing si impegna ad informare il Cliente e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede il Cliente qualora venisse a conoscenza

dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

10. - LEGGE APPLICABILE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- 10.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
- 10.2 Le controversie aventi ad oggetto i corrispettivi di cui al Contratto saranno sottoposte alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano.
- 10.3 Ogni controversia, diversa da quelle indicate al precedente art. 10.2, che dovesse insorgere tra le Parti, connessa in qualsiasi modo con il presente Contratto (comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione), che non fosse possibile comporre amichevolmente, sarà sottoposta a un collegio arbitrale composto da tre arbitri, uno dei quali con funzioni di presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano ("Camera Arbitrale"), che le Parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. Ognuna delle Parti potrà nominare un arbitro, con specifica competenza in materia informatica; il terzo, che fungerà da Presidente, sarà designato su accordo dei primi due ovvero, in mancanza di accordo dalla Camera Arbitrale, la quale nominerà anche il secondo arbitro ove la Parte che ne abbia diritto non vi abbia provveduto entro quindici giorni dalla nomina del primo arbitro. Il collegio arbitrale avrà sede in Milano e deciderà secondo diritto in via rituale.

11. - CLAUSOLE GENERALI

- 11.1 L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole delle Condizioni Generali e degli Allegati non comprometterà la validità delle rimanenti clausole che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.
- 11.2 In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le Condizioni Generali, gli Allegati e la Richiesta Servizi, il contenuto della Richiesta di Servizi prevale su quello delle Condizioni Generali e queste prevalgono sugli Allegati.
- 11.3 Euronext Clearing si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali, anche al fine di conformarsi a modifiche previste da disposizioni di legge o regolamentari applicabili. Euronext Clearing si impegna a comunicare al Cliente tali modifiche con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso rispetto all'entrata in vigore delle stesse. In tal caso, il Cliente avrà la facoltà di recedere dal Contratto per mezzo di comunicazione inviata a Euronext Clearing entro e non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, restando inteso che in mancanza di recesso si applicheranno al Cliente le Condizioni Generali modificate.
- 11.4 Le Condizioni Generali e gli Allegati contengono l'intera disciplina del rapporto in essere tra le Parti in relazione al negozio qui contemplato e supera qualsiasi altra intesa precedentemente intercorsa sul punto tra le Parti.
- 11.5 Il Contratto e i diritti e gli obblighi da esso derivanti non potranno essere ceduti a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Euronext Clearing potrà cedere ad altre società del proprio Gruppo il Contratto e i diritti ed obblighi da esso derivanti senza richiedere il consenso del Cliente.
- 11.6 Il Contratto è stipulato in lingua italiana ed è tradotto in lingua inglese per semplicità di riferimento, ove opportuna. In caso di discrepanza tra la versione italiana e quella inglese, la prima prevale.

* * * * *

Allegato 1 Codice LEI Cliente e codice LEI dei terzi per conto dei quali il Cliente opera

	Legal Entity Identifier
Cadica LEI Clicata	
Codice LEI Cliente:	
Codici LEI soggetti terzi per i quali il cliente opera:	

Allegato 2

EMIR Assisted Reporting

Manuale del servizio

OTTOBRE 2023



Indice

EMIR Assisted Reporting	10
1.1 Introduzione	11
1.2 Obbiettivo	11
1.3 Riferimenti	11
1.4 Trade Repository nella normativa EMIR e nella normativa europea	12
1.5 Descrizione del servizio	12
1.6 Specifiche funzionali	14

Revisioni

Data	Versione	Descrizione	Autore
23/10/2023	1.0	Prima versione	Carmine Lombardi

EMIR ASSISTED REPORTING



1.1 Introduzione

Con l'entrata in vigore del regolamento EMIR1 (UE n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio 4 luglio 2012 su derivati OTC, central counterparties e trade repositories), tutte le transazioni finanziarie eseguite su prodotti derivati sia OTC che ETD (Exchange Trade Derivatives), devono essere segnalate ai Trade Repositories certificati dall'ESMA2. Tale normativa mira a raggiungere un maggior livello di trasparenza e di conseguire una riduzione del rischio sistemico sul mercato dei derivati negoziati.

Il servizio descritto in questo documento, è offerto da Euronext Clearing ai propri clienti per permettere loro di adempiere agli obblighi di Il servizio di Assisted Reporting introdotti dalla normativa EMIR.

Le informazioni contenute nel presente documento potrebbero subire variazioni sulla base di quanto potrebbe essere approvato in via definitiva dalle autorità competenti.

1.2 Obbiettivo

Il presente documento ha l'obiettivo di descrivere le caratteristiche tecnico funzionali del servizio.

1.3 Riferimenti

- Reporting Guidelines under EMIR REFIT
- Questions and Answers Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012
 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR)
- ESMA Validation Rules

² L'ESMA è un'Autorità indipendente che contribuisce a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario europeo assicurando l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e l'ordinato svolgimento delle attività nei mercati finanziari, così come fornire dei presidi a tutela degli investitori.



¹ European Market Infrastructures Regulation – Regulation (EU) 648/2012 of the European Parliament and Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories – also referred to as "the Regulation"

1.4 Trade Repository nella normativa EMIR e nella normativa europea

Alla direttiva MiFID attualmente in vigore, si aggiunge il regolamento EMIR della Commissione Europea nel quale si dettagliano nuovi obblighi di natura regolamentare applicabili alla negoziazione di strumenti derivati sia ETD (Exchange Traded Derivatives) che OTC.

Il regolamento EMIR delinea un quadro normativo di riferimento per i contratti derivati ETD e OTC e per tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nell'esecuzione di operazioni aventi ad oggetto tali strumenti, ossia le controparti centrali, le controparti finanziarie e non, e i clearing members.

Il Regolamento EMIR istituisce, peraltro, i Trade Repositories "depositi di dati sulle negoziazioni", ossia quegli organismi deputati a raccogliere ed immagazzinare su base centralizzata tutte le informazioni relative agli strumenti derivati ETD e OTC ed alle modifiche più significative intervenute nel corso della vita dei singoli contratti e posizioni (life-cycle).

Il servizio ASSISTED REPORTING di Euronext Clearing garantisce l'invio delle transazioni ETD al cliente, attraverso l'esecuzione automatica di controlli sintattici, secondo modalità conformi a quanto stabilito dalle normative.

1.5 Descrizione del servizio

Nell'ambito delle direttive ESMA, il servizio ASSISTED REPORTING si colloca come soggetto terzo (Third Party) tra il cliente e il Trade Repository. La proprietà dei dati e la responsabilità delle segnalazioni rimangono in capo al cliente che utilizza il suddetto servizio. Le segnalazioni delle transazioni al Trade Repository devono essere fatte tramite invio di un file secondo uno dei formati descritti in seguito e secondo un tracciato definito da ESMA EMIR REFIT VALIDATION RULE che al momento della stesura del presente documento è descritto dallo spreadsheet "esma74-362-2683_emir_refit_validation_rules_reconciliation_tolerances_and_template_for_notific ations_of_dq_issues..xlsx" contenuto nel package disponibile alla url:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362-2683 emir refit validation rules reconciliation tolerances and template for notifications of dq issues.xlsx.



Il servizio permetterà ai clienti di ricevere i seguenti flussi:

Tipo	Formato	Convenzione sui nomi	Frequenza
Transactions	XML	CCPTRADEEMIR_PRO_001_CGIT_XXXXX_20231020_000.xml	Giornaliero
Positions	XML	CCPPOSITIONEMIR_REFIT_PRO_001_CGIT_XXXXX_20231020_000.xml (Nuove, Modificate e Cancellate) CCPPOSITIONEMIR_REFIT_V_PRO_001_CGIT_XXXXX_20231020_000.xml (Rivalutate)	Giornaliero
Collateral	XML	CCPPOSITIONEMIR_REFIT_V_PRO_001_CGIT_XXXXX_20231020_000.xml	Giornaliero
Backloading	XML	CCPTRANSACTION_PRO_001_CGIT_XXXXXX_20240529_POSITION_B_001.xml	Una volta entro sei mesi dal momento in cui entrerà in vi- gore la normativa EMIR Refit

Dove XXXXX è Abi Code del cliente.


L'invio della transazione deve essere effettuata entro la fine della giornata lavorativa successiva al giorno in cui è stato concluso il contratto (ovvero entro le 23.59.59 di T+1). Tutte le segnalazioni inviate saranno validate sintatticamente e inviate al cliente, che provvederà a sua volta a operazioni di validazione e successivamente sottomissione al proprio Trade Repository.

Assisted Reporting offre ai propri clienti un servizio di arricchimento dati a partire dell'anagrafica fornita dall'utente al momento della sottoscrizione del servizio (descritti in Appendix 1). Inoltre, per i contratti derivati ETD su strumenti attualmente compensati da EURONEXT CLEARING, questi dati verranno utilizzati dal Il servizio di Assisted Reporting EMIR per reperire dalla base dati di Euronext Clearing tutta l'informazione relativa ai contratti, posizioni e life-cycle e compilare i file da inviare al Cliente secondo il tracciato definito dall'ESMA ISO 20022 e senza che il cliente si faccia carico di compilare i dati relativi alla transazione.

Nello schema seguente, basato sulle indicazioni di ESMA, rif. pag 59 del documento "Questions and Answers - Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR)", vengono indicate quali transazioni verranno generate automaticamente per l'ETD su mercati ga-



rantiti da EURONEXT CLEARING qualora il Cliente abbia optato per tale configurazione:



Re- port	Who has the reporting obligation ¹² ?	Trade ID ¹³	Transaction reference number ⁴³	Counterpar- ty ID (2)	ID of the other coun- terparty (3)	Broker ID (8)	Clearing mem- ber ID (10)	Beneficiary ID (11)	Trad- ing capaci- ty (12)4	Coun- terparty side (12)	Venue of execu- tion	ССР
1	Clearing member	UTI001	TRN1	Clearing member	CCP		Clearing Member	Clearing member	'P'	,B,	MIC	CCP
2	CCP	UTI001	TRN1	CCP	Clearing member		Clearing member	CCP	'P'	'S'	MIC	CCP
3	Investment firm	UTI002	TRN1	Investment firm	Clearing member	Investment firm	Clearing member	Invest- ment firm	'P'	'B'	MIC	CCP
4	Clearing member	UTI002	TRN1	Clearing member	Investment firm	Investment firm	Clearing member	Clearing member	'P'	'S'	MIC	CCP
5	Client	UTI003	TRN1	Client	Investment firm	Investment firm	Clearing member	Client	'P'	'B'	MIC	CCP
6	Investment firm	UTI003	TRN1	Investment firm	Client	Investment firm	Clearing member	Invest- ment firm	'P'	'S'	MIC	CCP

Se il cliente che usufruisce del servizio è un membro diretto di EURONEXT CLEARING ed inoltre agisce come un Investment Firm, solo il report numero "1" viene generato.

1.6 Specifiche funzionali

Il servizio di Assisted Reporting EMIR di Euronext Clearing riceve le transazioni eseguite dai clienti che aderiscono al servizio di clearing, provvede ad applicare controlli di consistenza e completezza sui dati e successivamente li invia al Cliente secondo il formato definito dall'ESMA ISO 20022.

Per ciascun intermediario, uno o più file saranno inviati al Cliente via protocollo sFTP e gli esiti saranno gestiti dal cliente e notificati, nel caso di problematiche significative, alle autorità compente.

Come descritto dalla normativa, i contratti, posizioni e life-cycle devono essere segnalati entro la fine della giornata lavorativa successiva al giorno in cui e' stato concluso il contratto, ovverosia entro le 23.59.59 (T+1).





Allegato 3

PRICING DEL SERVIZIO ASSISTED REPORTING

Il corrispettivo dovuto per il Servizio ASSISTED REPORTING è il seguente:

10.000€/anno, con frequenza d' addebito trimestrale e anticipata.

Il corrispettivo è calcolato con riferimento a ciascun LEI indicato in Allegato 1, ossia alle segnalazioni di ogni LEI è applicato singolarmente (e non cumulativamente) il pricing di cui sopra.

Allegato 4 Tracciabilità

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

[SU CARTA INTESTATA DEL CLIENTE]

Spettabile
Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. Via Tomacelli, 146 Roma
c.a. ccp-membership@euronext.com
Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari
Egregi Signori,
al fine di assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3, l. 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie") e successive modifiche (d'ora in poi "l. 136/10"), e con riferimento al Contratto stipulato con Euronext Clearing in data, relativo al servizio, il sottoscritto, nella sua qualità di legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri di (ragione sociale), con sede in (città), (d'ora in poi, "Cliente"), assumendosi ogni più ampia responsabilità circa la veridicità delle dichiarazioni e delle affermazioni di seguito riportate,
DICHIARA CHE
□ il Cliente rientra nella definizione di «stazione appaltante» prevista dall'art. 3, co. 33. del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, l. 136/10 e successive modifiche e, conseguentemente, con riferimento al/i rapporto/i intercorso/i con Euronext Clearing,
COMUNICA CHE
• il/i Codice/i Identificativo/i di Gara (CIG) è/sono i/il seguente/i:;
• il/i Codice/i Unico di Progetto (CUP), ove previsto, è/sono il/i seguente/i:;
□ il Cliente non rientra nella definizione di «stazione appaltante» prevista dall'art. 3, co. 33. del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, l. 136/10 e successive modifiche.
(luogo, data)
(Firma del legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri)